SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 ottobre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2009. (Decreto n. 24/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il VII programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare per il periodo 2007-2011, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2006/970/Euratom;

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, hanno comportato nell'anno 2009 un costo complessivo di 54.627.480 euro, come da comunicazione dello Steering Commettee Euratom-ENEA del 12 luglio 2010;

Considerato che per gli interventi di parte ENEA, ammontanti a 30.424.546 euro, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di 24.683.756 euro a fronte di contributi comunitari di 5.740.790 euro;

Viste le note n. 11657 del Ministero dello sviluppo economico - Amministrazione vigilante sull'ENEA - e n. 41652/UCA dell'ENEA, in data 13 luglio 2010, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA per l'anno 2009;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA per il programma Euratom, per l'anno 2009, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 24.683.756.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010, Ufficio di controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 122

10A12191

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 26/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico n. 27197 del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria, n. 28413 e n. 28414 del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/Francia Marittimo, n. 2777 e n. 2778 del 4 febbraio 2008, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Slovenia ed il programma Italia/Svizzera, n. 12731 del 9 giugno 2008 concernente il programma Grecia/Italia e n. 486 del 13 gennaio 2009 concernente il programma Italia/Malta, con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per ciascuno dei predetti programmi;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, per l'annualità 2010, è pari complessivamente ad euro 18.874.858 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi di ciascun programma, in favore delle Regioni indicate nell'allegata tabella, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Le Autorità di gestione e la regione Puglia per il programma Grecia/Italia, effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento statale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. Le Autorità di gestione e la regione Puglia per il programma Grecia/Italia, trasmettono, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 124

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013 - **annualità 2010**

(Importi in Euro)

Programmi/Autorità di riferimento	Decisioni	Legge n. 183/1987
Italia-Austria (P.A. Bolzano)	C(2007) 4233 del 17/09/07	1.754.391
Italia-Francia Marittimo (Toscana)	C(2007) 5489 del 16/11/07	4.419.391
Italia-Francia Alcotra (Piemonte)	C(2007) 5716 del 29/11/07	4.069.820
Italia-Svizzera (Lombardia)	C(2007) 6556 del 20/12/07	3.203.536
Italia-Slovenia (Friuli V. Giulia)	C(2007) 6584 del 20/12/07	2.278.105
Grecia-Italia (Puglia)	C(2008) 1132 del 28/03/08	2.678.709
Italia-Malta (Sicilia)	C(2008) 7336 del 27/11/08	470.906
Totale		**18.874.858**

10A12253

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 giugno 2010.

Richiamo alle armi di personale in congedo per aggiornamento e addestramento per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

a) per l'Esercito, 21 ufficiali per periodi di 95 giorni, ovvero 42 ufficiali per periodi di 45 giorni, 10 ufficiali per periodi di 44 giorni, 10 sottufficiali per periodi di 30 giorni e 20 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari complessivamente a 6 ufficiali, 1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 1 ufficiale in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro: LA RUSSA

10A12183

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione Me.De.A. (Mediterraneo Democrazia ed Arte) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Me.De.A. Onlus», in Mazara del Vallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 17 giugno 2010 Prot m. dg DAG 22 giugno 2010 n. 88641.E con la quale il dott. Catalano Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 23 maggio 1975, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Me. De. A. (Mediterraneo Democrazia ed Arte) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Me. De. A. Onlus», con sede legale in Mazara del Vallo, via Santa Maria di Gesù n. 147, C.F.91026680818 e partita IVA 02385280819, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione Me .De. A. (Mediterraneo Democrazia ed Arte) - Organizzazione non mciale «Me. De. A. Onlus», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Palermo, via Tripoli n. 11;

che i formatori nelle persone di:

dott. Buccheri Benedetto, nato a Palermo il 18 maggio 1938,

dott. Ezecchia Giovanni, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 2 dicembre 1962,

dott. Russo Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 27 dicembre 1955,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione Me. De. A. (Mediterraneo Democrazia ed Arte) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Me. De. A. Onlus», con sede legale in Mazara del Vallo, via Santa Maria di Gesù n. 147, C.F.91026680818 e partita IVA 02385280819, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11773

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Matei Marius Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Matei Marius Ioan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Baia Mare nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il cognome Mate, in seguito corretto in Matei dal Ministero degli interni rumeno, con decisione n. 505 del 23 maggio 2001;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Baia Mare nell'anno 2007 dal sig. Matei Marius Ioan, nato a Somcuta Mare (Romania) il giorno 6 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Matei Marius Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11774

DECRETO 20 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matrescu Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Matrescu Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Matrescu Andreea, nata a Iasi (Romania) il giorno 19/03/1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Matrescu Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11775

DECRETO 20 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Malacu Ioana Victorita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Malacu Ioana Victorita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel 3 calificare, in specializarea Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel 3 calificare, in specializarea Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2004, dalla sig.ra Malacu Ioana Victorita, nata a Slatina (Romania) il giorno 1° ottobre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Malacu Ioana Victorita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11776

DECRETO 20 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanescu Georgeta Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Stanescu Georgeta Corina, nata a Pitesti (Romania) il 5 dicembre 1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical in domeniul medicina, specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di Pitesti, facoltà di medicina nel settembre del 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 28 luglio 2008 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Vista la nota n. VIIID/51867/27.10.2009, e relativa traduzione con la quale l'autorità competente rumena - Ministero della sanità della Romania, ha specificato che il titolo di «Asistenta medicala generala» è equivalente al titolo di «Asistent medical generalist»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical in domeniul medicina, specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di Pitesti, facoltà di medicina nel settembre del 2006, dalla sig.ra Stanescu Georgeta Corina, nata a Pitesti (Romania) il 5 dicembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stanescu Georgeta Corina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11777

DECRETO 20 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Farcas Carmen Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Farcas Carmen Felicia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Cluj-Napoca nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Cluj-Napoca nell'anno 1995 dalla sig.ra Farcas Carmen Felicia, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 16 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Farcas Carmen Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11778

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grzebyk Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grzebyk Jolanta nata a Jarosław (Polonia) il 7 marzo 1967, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Licencjat położnictwa» conseguito in Polonia presso l'Università degli Studi di Rzeszów - facoltà di medicina, in data 18 giugno 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 10 giugno 2010 dell'Autorità competente in Polonia Camera Distrettuale delle Infermiere Professionali e delle Ostetriche di Varsavia e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente è in possesso di qualifica professionale di ostetrica secondo i requisiti dell'articolo 43 comma 4 della Direttiva 2005/36/UE;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Polonia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licencjat położnictwa» conseguito nella Repubblica di Polonia presso l'Università di Rzeszów - facoltà di medicina in data 18 giugno 2007 dalla sig. ra Grzebyk Jolanta nata a Jarosław (Polonia) il 7 marzo 1967, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Grzebyk Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12006

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Elvis Paladin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Elvis Paladin, cittadino sloveno, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomirani inženir radiologie» conseguito in Slovenia presso la scuola superiore di sanità - Università degli studi di Lubiana, in data 6 luglio 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovenia con quella esercitata in Italia dal «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomirani inženir radiologie» conseguito il 6 luglio 2005 presso la scuola superiore di sanità - Università degli studi di Lubiana dal sig. Elvis Paladin, cittadino sloveno, nato a Capodistria (Slovenia) il 23 ottobre 1969 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica (decreto ministeriale n. 746/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'istituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Vista le circolari ministeriali numeri 31/1989 e 33/1989 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni agli Uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989, nonché le direttive impartite dal segretario generale con la nota n. 1996 del 9 luglio 2010 relativamente alle modifiche introdotte dall'art. 7, comma 10 della legge n. 122 del 29 luglio 2010, riguardante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», il quale dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento;

Visto il decreto n. 121 del 29 aprile 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Frosinone e le commissioni speciali in seno allo stesso;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella provincia ed individuati nel commercio e servizi, nell'artigianato, nell'industria e nell'agricoltura;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali;

2) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970;

3) partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, in provincia;

4) svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali;

5) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

6) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

7) per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti;

Sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 29 aprile 2010 nel corso della quale il sottoscritto direttore ha esposto i dati forniti dalle organizzazioni sindacali stesse e quelli in possesso dell'ufficio invitandole, nel contempo, a trasmettere le loro designazioni in tempi brevi;

Preso atto della dichiarazione del rappresentante della CISL circa la disponibilità a fornire una designazione congiunta con la CGIL e la UIL;

Viste le risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri surrichiamati, alla luce dei quali, in particolare, le organizzazioni sindacali CISAL e CONFSAL non risultano avere partecipato, se non in misura irrilevante, alle controversie individuate al punto 2) dei suddetti criteri;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio della provincia e contemperati gli stessi con il numero di aziende associate ed il numero di lavoratori in esse, occupati;

Considerato che non tutte le organizzazioni sindacali interessate hanno trasmesso le loro designazioni entro i termini previsti ovvero non hanno risposto dopo l'introduzione della norma riguardante la riduzione dei membri da inserire in seno al ricostituendo comitato, rispetto alla quale con nota interlocutoria prot. n. 21510 del 14 giugno 2010 erano stati richiesti chiarimenti al Ministero e data informativa a tutti gli interessati (organizzazioni sindacali e membri di diritto);

Considerato che con nota n. 25730 del 14 luglio 2010 questa direzione ha inoltrato alle parti interessate la risposta del segretariato generale del Ministero del lavoro e delle PP.SS. e nel contempo ha invitato le stesse a riformulare le designazioni sulla base dei nuovi criteri;

Vista la nota di sollecito prot. n. 2861989 del 6 agosto 2010;

Viste le ulteriori designazioni pervenute alla luce dei chiarimenti forniti, la completezza o meno degli elementi prodotti dagli interessati e gli accertamenti compiuti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Sono maggiormente rappresentativi e compongono il comitato nella misura sottoindicata:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. per un totale di 6 membri, oltre quello di diritto della C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: Confindustria Frosinone - Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone per un totale di 2 membri;

per i lavoratori autonomi: - Confederazione nazionale artigianato - Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori per un totale di 2 membri.

Art. 2.

È ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone, per la durata di anni quattro, il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'art. 7, comma 10 della legge n. 122 del 29 luglio 2010, composto come segue.

1. Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Vitali Angelo nato a Montegiorgio (Ascoli-Piceno) il 4 giugno 1946;

Ferrazzoli Carlo nato a Ripi il 31 agosto 1960;

Terracciano Massimo nato a Napoli il 30 agosto 1946;

Polari Ennio nato a Supino il 9 giugno 1944;

Cazzador Alessandro nato a Colleferro il 27 agosto 1952;

Fiorini Antonio nato a Veroli il 17 gennaio 1945,

per i dirigenti d'azienda:

Barbuzza Basilio nato a S. Marco D'Alunzio (Messina) il 23 luglio 1947.

2. Rappresentanti dei datori di lavoro:

Testa Franco nato a Frosinone l'8 febbraio 1948;

Ricciarelli Mauro nato a Roma il 5 dicembre 1966.

3. Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Sperduti Vincenzo nato a Frosinone il 5 gennaio 1959;

Proia Giovanni nato a Ceprano il 18 giugno 1952.

4. Membri di diritto:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Frosinone;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone.

Art. 3.

Sono ricostituite le seguenti tre commissioni speciali, per la durata di anni quattro, che opereranno in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 46, terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte in relazione alle designazioni pervenute alla data odierna e ai dati forniti di rappresentatività:

a) Commissione per i coltivatori diretti. Mezzadri e coloni:

Sperduti Vincenzo nato a Frosinone il 5 gennaio 1959, presidente;

Tombolillo Marilena nata a Ceccano il 6 marzo 1976;

De Lellis Danilo nato a Ceprano il 30 aprile 1975;

Pesoli Guglielmo nato a Anagni il 27 giugno 1963;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone;

b) Commissione per l'artigianato:

Proia Giovanni nato a Ceprano il 18 giugno 1952, presidente;

Toti Carlo nato a Ripi il 6 dicembre 1938;

Di Ponio Paolo nato a Cassino il 10 aprile 1939;

Bellano Marcello nato a La Spezia il 10 gennaio 1939;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone;

c) Commissione per gli esercenti attività commerciali:

Ricciarelli Mauro nato a Roma il 5 dicembre 1966, presidente;

Papetti Leopoldo nato a Frosinone il 4 luglio 1964;

Scaccia Sandra nata a Frosinone il 13 ottobre 1954;

Cioffi Franco nato a Frosinone il 14 maggio 1972;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone.

Art. 4.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sede dell'I.N.P.S. di Frosinone è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Frosinone, 27 settembre 2010

Il direttore provinciale: MINNITI

10A12541

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2010.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Sole cooperativa in liquidazione», in Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che la Società cooperativa «Il Sole» costituita in data 15 aprile 1987, c.f. n. 01418930697, con sede in Pescara si è sciolta e posta in liquidazione il 28 novembre 1994;

Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuata in data 1° febbraio 2010 nei confronti della citata cooperativa, il quale si conclude con la proposta di sostituzione del liquidatore;

Preso atto delle memorie pervenute da parte del liquidatore dott. Carlo Emanuele Maria Ricci in data 4 marzo 2010, prot. n. 4582, il quale fa presente che nessuna irregolarità è a lui imputabile nella conduzione della liquidazione della società di cui sopra;

Considerato però che essendo la cooperativa in liquidazione sin dal 1994 ben si può ritenere che si sia in presenza di «eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria», essendo ormai trascorsi 16 anni dalla data del suo scioglimento volontario;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Nocelli, nato a Pescara il 24 dicembre 1976, con residenza in Pescara, via Ugo Foscolo n. 11, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Il Sole in liquidazione» con sede in Pescara, in sostituzione della sig. Carlo Emanuele Maria Ricci.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12188

DECRETO 13 settembre 2010.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Centro soccorso cooperativa in liquidazione», in Ripa Teatina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Preso atto che la Società Cooperativa «Centro Soccorso in Liquidazione» costituita in data 23 febbraio 1999, c.f. n. 01868920693, con sede in Ripa Teatina (Chieti) si è sciolta e posta in liquidazione il 29 dicembre 2006;

Visto che con il verbale di revisione effettuata in data 20 gennaio 2009 nei confronti della citata cooperativa, viene proposta la sostituzione del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 7 luglio 2010;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott.ssa Patrizia Di Pietro, nata a Toronto (Canada) il 9 giugno 1967, con residenza in Vasto (Chieti), via Platone n. 54, è nominata liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Centro Soccorso in Liquidazione» con sede in Ripa Teatina (Chieti), in sostituzione della sig. Pio Mambella.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12189

DECRETO 13 settembre 2010.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Iseco in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Preso atto che la Società Cooperativa «Iseco in Liquidazione» costituita in data 11 gennaio 2000, c.f. n. 05912821005, con sede in Roma si è sciolta e posta in liquidazione il 24 giugno 2008;

Visto che con il verbale di mancata revisione effettuata in data 16 marzo 2010 nei confronti della citata cooperativa, viene proposta la sostituzione del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 7 luglio 2010;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Armando Carrescia, nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con residenza in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Iseco in Liquidazione» con sede in Roma, in sostituzione della sig. Vasile Dinu.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12190

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 ottobre 2010, n. **34**.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2010, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Alle Amministrazioni centrali dello Stato;

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato;

Alle Amministrazioni autonome dello Stato;

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato;

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti con il Tesoro;

All'Agenzia interregionale per il fiume Po;

Alla Corte dei conti;

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti;

All'Avvocatura Generale dello Stato;

Alle Avvocature distrettuali dello Stato;

Agli Uffici territoriali del Governo;

Al Dipartimento delle Finanze;

All'Agenzia delle entrate;

All'Agenzia del demanio;

All'Agenzia del territorio;

All'Agenzia delle dogane;

A Equitalia S.p.A.;

Al Dipartimento del tesoro - Direzione V;

Alle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze;

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

Alle Poste italiane S.p.A.;

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo;

Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

All'Associazione bancaria italiana.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.

A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attività per l'esercizio 2010, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonché del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, terzo comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

Entrate:

per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresì che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2010, gli Uffici riscontranti (R.T.S., U.C.B. e U.C.R.) continueranno ad avvalersi delle funzionalità S.I.E. - «Sistema Informativo Entrate», accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Spese:

Ai fini della predisposizione del «cedolino unico» che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed accessorie ai sensi dell'art. 2, comma 197, legge n. 191/2009, sono state inserite nelle istruzioni operative della presente circolare specifiche indicazioni.

Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

Patrimonio:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si è reso necessario affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.

A ciò si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.

Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilità dei beni mobili di proprietà dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G., nonché i relativi buoni di carico e scarico, a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonché dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.

Gli uffici riscontranti potranno operare la validazione delle risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate sulla base della documentazione ricevuta.

Sempre riguardo alla chiusura delle contabilità dei beni mobili di proprietà dello Stato, si richiama l'adempimento del rinnovo inventariale da effettuarsi con riferimento al 31 dicembre 2010, disposto con la circolare 26 gennaio 2010, n. 4.

Si informa inoltre che, in considerazione delle disposizioni dettate dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 per l'adempimento del rinnovo inventariale al 31 dicembre 2010, l'applicativo GeCo è stato aggiornato con delle apposite funzionalità, tra le quali la produzione del nuovo inventario - mod. 94.

Si rende noto che nel corso dell'esercizio finanziario 2009, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha attivato il nuovo sistema in ambiente web, denominato SIGMA-DAP, concernente la gestione della contabilità del materiale degli Istituti Penitenziari del Ministero della giustizia.

Inoltre, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, si ricorda l'avvenuta introduzione del modello 91-DSA (circolare n. 8 del11 febbraio 2009).

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

La presente circolare è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it

Roma, 12 ottobre 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ISTRUZIONI OPERATIVE

E

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Nell'ambito del pagamento congiunto delle competenze fisse ed accessorie, previsto dall'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria 2010), come richiamato nella successiva parte riguardante "ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010", le Amministrazioni interessate verseranno, sugli specifici capitoli/articoli istituiti nello stato di previsione dell'entrata, le somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie, per consentire, nell'anno successivo, di effettuare la riassegnazione finalizzata al pagamento delle predette competenze, non ancora erogate al personale interessato.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro il 10 gennaio 2011** agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal S.I.E e dal S.I.R.G.S. come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX**.** Per il capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Le stesse Ragionerie territoriali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che é stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 31 marzo 2011**.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell’art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate **entro il termine improrogabile del 14 aprile 2011** e renderle disponibili al S.I.E. **non oltre il 20 aprile 2011**.

Alla scadenza del termine per eseguire le variazioni gli Uffici che hanno effettuato le relative prenotazioni ne verificano l’esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEPA, oltrechè agli Uffici centrali del bilancio e al Dipartimento del Tesoro, secondo le rispettive competenze.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato **entro e non oltre il 6 dicembre 2010**.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno validare i mandati informatici **fino al 20 dicembre 2010**.

L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2010, **fino alla data ultima del 21 dicembre 2010** (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato gli ordini di accreditamento **da accreditare in contabilità speciale entro il termine del 9 dicembre 2010** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie **entro il 15 dicembre 2010**.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato **non oltre il termine del 30 novembre 2010** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie **entro il 9 dicembre 2010** e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.

Si fa presente che **entro il termine del 20 dicembre 2010** le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del **20 dicembre 2010. Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.**

Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2010 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il mese di novembre 2010** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine **e si raccomanda alla suddetta Società di procedere al più presto, e comunque entro il mese di dicembre, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione dei titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverrà necessariamente nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati**.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 22 novembre 2010**.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, entro il termine di cui al precedente punto *A)*.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2011**, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie territoriali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre **entro il 25 gennaio 2011**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2010, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2011**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2010, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa*". Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche

erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell’art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente “ Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ”.

E’ da rammentare poi che, in applicazione dell’art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all’art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell’art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli “*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE”* (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2011, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2010, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2010 e trasportati all’esercizio 2011 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in un elenco saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi **entro il 31 dicembre 2010** e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2011, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. – (cfr. *ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*, punto 1 relativo ai *funzionari delegati*); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- in un altro elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, **alla data del 31 dicembre 2010**, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di

pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2010 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- infine, un modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli**,** tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2011 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2010, che la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie territoriali dello Stato e ai funzionari delegati interessati. **Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis c.g. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.**

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2011.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2009 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragionerie territoriali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente **entro il 30 giugno 2011** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 16 febbraio 2011**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2010 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 16 febbraio 2011** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2010 e trasportati all'esercizio 2011.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*", punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;

- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;

- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, **per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 192 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009** di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

DIFESA:
Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: 1170, 1173;
Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: 1346
Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: 1322
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: 4415
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze aeree / Aeronautica militare: 4570
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: 4885

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:
Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: 2176, 2179.

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Banca d'Italia – Amministrazione centrale – Servizio rapporti con il Tesoro.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 12 gennaio 2011**, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sarà possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 17 gennaio 2011**.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone**, entro il 20 gennaio 2011**, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il S.I.R.G.S. assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie **entro e non oltre il termine del 12 gennaio 2011**.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S., notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2010.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA"*, al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie **non oltre il 31 dicembre 2010,** ultimo giorno lavorativo dell'esercizio**.**

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti **al 31 dicembre 2010**, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2011.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2010, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2011 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze (D.T.E.F.) provvedano ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle predette Direzioni territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2010.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino **al 20 dicembre 2010** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2010** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - **rimasti da versare al 31 dicembre 2010**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2011. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2010 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2011, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato

dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono **entro il 31 gennaio 2011** (come già indicato nelle "*SPESE DA SISTEMARE*") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 20 aprile 2011**, trasmettono:

- **agli Uffici di controllo** della Corte dei conti **i decreti di variazione o di riduzione** mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., **relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti**;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 15 aprile 2011** l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio centrale di ragioneria i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvederà con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Tesorerie, **entro il 10 febbraio 2011**, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2010. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2011.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2011 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2009, trasportati all'esercizio 2010 e non ancora estinti al 31 dicembre 2010, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2010 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 2010.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, **entro il 31 dicembre 2010**, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità delle spese fisse e delle pensioni.

Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2011 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "*SPESE DA SISTEMARE*", all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2011, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2011, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2010. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2010 e pagati entro il 31 dicembre 2010, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "*SPESE DA SISTEMARE*", sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2011 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno trasmettere **entro il 17 gennaio 2011** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2010.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2010, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette D.T.E.F. interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.

Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2011**, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2010 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2010, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le D.T.E.F. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2010, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011.

A) *Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2011.*

Gli Uffici centrali di Bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno registrare, a partire dal 22 dicembre 2010, nelle scritture del SIRGS, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2011; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale dal mese di gennaio 2011.

B) *Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2011.*

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2011 e che potranno essere registrati dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011, saranno trasmessi, **ad iniziare dal giorno 29 dicembre 2010**, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2011.

C) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2011 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2011, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

D) Somme rimaste da pagare per le competenze accessorie al personale.

Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie al personale sono versate, a cura delle amministrazioni interessate,

sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilità erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonché le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate.

Ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, articolo 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata.

Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura, l'amministrazione potrà comunque versare durante l'esercizio successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al capitolo/piano gestionale della spesa .

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato da ultimo così modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno".

Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, **e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, e da ultimo n. 4 del 26 gennaio 2010**.

Giova evidenziare altresì che il nuovo inventario mod. 94 C.G. deve essere redatto in originale e due copie, di cui una destinata a rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario.

L'originale dell'inventario, unitamente alla copia del medesimo e a due esemplari dell'apposito processo verbale, dovrà essere trasmesso entro il 15 febbraio 2011 (in concomitanza dell'invio del mod. 98 C.G.) al competente ufficio riscontrante, il quale, dopo avere effettuato i controlli di pertinenza, vi apporrà il visto di concordanza o solo il visto nei casi in cui lo stesso ufficio riscontrante non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.

La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 15 febbraio 2011**, al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria territoriale dello Stato), come prescrive l'art**.** 19, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2010, utilizzando la procedura informatizzata "GE.CO." va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita

comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIRGS/Patrimonio. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GE.CO. opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. – nel rispetto dei previsti termini - per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S.

Gli Uffici riscontranti non potranno inserire nel S.I.R.G.S. contabilità validate su GE.CO. e inviate in modalità differente da quella telematica.

Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC 95 dei beni in dotazione.

Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del citato art. 19, comma 6, non risultano ancora del tutto superate, gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le quali permangono dette problematiche continueranno, come per i trascorsi esercizi, a trasmettere il prospetto in questione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2010.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC 95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2010;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2010 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento**;**
- le consistenze finali al 31 dicembre 2010.

In particolare, per un'esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2010, distintamente per competenza e residui, nonché del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Va da sè che nei casi in cui tra la presa in carico del bene ed il connesso pagamento, sia intervenuta la chiusura dell'esercizio, si renderà necessaria la registrazione di detto bene facendo riferimento al momento dell'impegno della spesa.

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda che, il codice SEC 95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione, compresi quelli provenienti dall'*ex* posta patrimoniale "classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "categorie" previste e, introdotta, a suo tempo in via provvisoria, nel piano dei conti per comprendere la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "categoria" fino al giugno 2003.

In proposito si fa presente che gli "automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "altri mezzi di trasporto".

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "altri beni materiali prodotti", correlata alla categoria VII – altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà essere

considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata circolare n. 30 del 8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GE.CO. il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici a fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2011, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro e **non oltre il termine del 31 marzo 2011**.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 15 febbraio 2011.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto generale del patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GE.CO., gli uffici riscontranti

possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

Infine, con riferimento agli adempimenti del rinnovo inventariale al 31 dicembre 2010, relativamente ai beni in argomento, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 4.5 della circolare n. 4/2010.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2011,** una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio **entro il 21 febbraio 2011** per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. **non oltre il 31 marzo 2011**.

2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2010; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, le Ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontrare le predette contabilità, affluite per effetto dell'intervenuta integrazione direttamente dal Nuovo sistema gestionale (N.G.S.) dell'Agenzia del demanio a quello della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano trasmessa **entro il termine ultimo del 20 gennaio 2011 alle medesime Ragionerie territoriali dello Stato la relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni effettuate nel corso dell'intero esercizio.**

Analoghi adempimenti dovranno essere osservati con riferimento alle contabilità dei beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, a seguito dell'avvenuta integrazione tra i due cennati sistemi informativi anche per i dati inerenti a detti beni.

Per quanto attiene alle modalità di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà

dello Stato, giova ricordare le nuove istruzioni impartite con la circolare n. 27 del 21 giugno 2010, concernente l'impiego di supporti di memorizzazione diversi dal cartaceo.

Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in duplice copia, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti entro il 15 febbraio 2011 i modelli 91 (come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernenti le variazioni nella consistenza immobiliare per l'anno 2010, unitamente al mod. 16 – riassunto delle scritture delle vendite.

Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Quanto sopra, ovviamente, vale anche in relazione al modello 91-DSA concernente i beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica. Tale modello, come noto, è stato introdotto con la circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009.

Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto generale del patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91 o del modello 91-DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle del Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, va ricordato che nelle contabilità di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il più volte citato decreto 18 aprile 2002.

In ossequio alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 28 aprile 2005, a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli 91 e 91-DSA dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali dell'Agenzia del demanio in precedenza non trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, seguendo le modalità di invio di cui alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2010.

Le Ragionerie territoriali dello Stato, prima di aggiornare le scritture contabili, provvedono a **vistare entro il 31 marzo 2011** le predette contabilità, previo riscontro con i

registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del demanio farà confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere **entro il 15 aprile 2011** all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie territoriali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", **prezzo da documentare allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa**;
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo **effettivamente riscosso** nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle Ragionerie territoriali dello Stato nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione (già concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

***

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto generale del patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle filiali dell'Agenzia del demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, entro il 15 febbraio 2011, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

22 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali del bilancio dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.

30 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato.

6 dicembre 2010 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

9 dicembre 2010

- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilità speciale ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato;
- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.

15 dicembre 2010 Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale.

20 dicembre 2010

- Termine ultimo per gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per validare i mandati informatici.
- Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;

- Termine anche per l’invio alle Tesorerie di:
  a) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi “*Spese da sistemare*”, lettera E);

  b) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

21 dicembre 2010 Termine ultimo per l’accettazione dei mandati informatici in conto dell’esercizio 2010 da parte delle Tesorerie.

22 dicembre 2010 Data di inizio della registrazione nelle scritture del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell’esercizio 2011, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

29 dicembre 2010 Data di inizio della trasmissione alla Banca d’Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2011**,** degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell’esercizio 2011.

31 dicembre 2010
- Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;

- Termine ultimo per l’accettazione, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, di eventuali atti d’impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;

- Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo ”Entrate eventuali e diverse” del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

10 gennaio 2011
- Termine per l’invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell’istruzione, università e ricerca – ex università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici.

- Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie fiscali;

12 gennaio 2011 Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

17 gennaio 2011

- Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.

19 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2010.

20 gennaio 2011 Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio della documentazione giustificativa delle variazioni effettuate per i beni immobili nel corso dell'intero esercizio.

25 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio nonché alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2011

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G., <u>in doppio esemplare</u>, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2010 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2010 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

10 febbraio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie:

1. *ai funzionari delegati* dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2010 alla chiusura dell'esercizio;
2. *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti

inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3. *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato* competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2011

- Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie territoriali dello Stato per gli uffici periferici;

- **Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002**.

- Termine ultimo per l'invio da parte degli uffici dei consegnatari al competente ufficio riscontrante del nuovo inventario mod. 94 C.G.;

- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;

- Termine per l'invio al competente ufficio riscontrante del verbale inerente alle risultanze della ricognizione dei beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;

- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91(come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le variazioni annuali alla consistenza immobiliare unitamente al modello 16 – riassunto delle scritture delle vendite - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91-DSA (modello introdotto dalla circolare n. 8/2009) - concernenti le modifiche intervenute nella consistenza dei beni del demanio storico-artistico

suscettibili di utilizzazione economica - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;

- Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio dei dati relativi ai beni del demanio storico-artistico concernente, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore;

- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

21 febbraio 2011

- Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2011

- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite SIE.

- Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.

- Termine ultimo per l'inserimento al SIRGS da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili.

14 aprile 2011

Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

15 aprile 2011

Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, con allegata copia dei modelli stessi, debitamente documentati della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali.

20 aprile 2011

- Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate;

- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie:

  1. *agli Uffici di controllo della Corte dei conti* i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;

2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2011 Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2009 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 31 - quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G. (a cura del sub- funzionario delegato)
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 91-DSA (a cura delle Filiali dell'Agenzia del demanio)

Prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica.

Mod. 94 C.G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)
Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

A B B R E V I A Z I O N I

D.A.G. **-** Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi

D.M. - Decreto ministeriale

D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica

D.T.E.F. - Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze

GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili

I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio

I.G.F. **-** Ispettorato generale di finanza

I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato

I.Ge.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni

I.S.T. - Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato

N.G.S. - Nuovo sistema gestionale (dell'Agenzia del demanio)

R.D. - Regio decreto

R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato

S.E.C. 95 - Sistema europeo dei conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)

S.E.P.A. - Single euro payments area

S.I.E. **-** Sistema informativo entrate

SIGMA – DAP - Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.

S.I.R.G.S. - Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio

U.C.R. - Ufficio centrale di Ragioneria

=============

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC 95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	Descrizione
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo).**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non devono essere considerati "immobili" agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche. Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA
4 **Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei**	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI

fondi. Animali di proprietà dello Stato.	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
Armamenti; strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria V fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo).	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 **Altri beni non classificabili**	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

10A12535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clavulin»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1899 del 24 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott Products S.p.a. (codice fiscale 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà, 30, 10095 – Grugliasco (TO).

Medicinale: CLAVULIN.

Confezioni e numeri AIC:

026138139 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

026138192 - «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

026138204 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

026138216 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaio dosatore;

026138228 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore;

026138230 - «bambini 400 mg/57 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine,

è ora trasferita alla società:

Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 – Verona.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Otreon»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1936 del 24 settembre 2010

Titolare AIC: DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. (codice fiscale 00468270582) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PAOLO DI DONO, 73, 00142 - ROMA (RM) Italia.

Medicinale: OTREON.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

Il testo sotto riportato modifica il Foglio Illustrativo alla sezione «DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE» - Preparazione della sospensione.

La frase da:

«Estrarre la capsula che protegge il granulato dall'umidità tirando le due piccole alette e gettare la capsula»;

a:

«Estrarre la capsula che protegge il granulato dall'umidità tirando le due piccole alette e gettare la capsula integra. Il contenuto della capsula non deve essere ingerito».

Il testo sotto riportato modifica l'etichetta interna ed esterna con l'inserimento della seguente frase:

«La capsula contenuta nel tappo deve essere eliminata. Non ingerire il contenuto»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027969029 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 50 ml (sospesa);

AIC n. 027969031 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 027969029 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 50 ml (sospesa);

varia in:

AIC n. 027969029 - «bambini 40 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 50 ml (sospesa);

AIC n. 027969031 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml,

varia in:

AIC n. 027969031 - «bambini 40 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Ofta»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1935 del 24 settembre 2010

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1, 21040 - ORIGGIO - VARESE (VA) Italia.

Medicinale: VOLTAREN OFTA.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027917018 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

AIC n. 027917020 - « 0,1 % collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,3 ml;

AIC n. 027917032 - «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mantadan»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1937 del 24 settembre 2010

Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in LOC. PRULLI 103/C, 50066 - REGGELLO - FIRENZE (FI) Italia.

Medicinale: MANTADAN.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Sezioni 4 e 5 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 022309013 - «100 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lenotac»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2020 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio Srl con sede legale e domicilio fiscale in via E. Bazzano n. 14, 16019 - Ronco Scrivia - Genova - Codice fiscale n. 00274990100.

Medicinale: LENOTAC.

Variazione A.I.C.: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo Piroxicam:

da:

Arch Pharmalabs Ltd – Headquarters "H" Wing, 4th Floor, Tex Centre, Off Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai – 400 072, India

a:

Arch Pharmalabs Ltd – Headquarters "H" Wing, 4th Floor, Tex Centre, Off Saki Vihar Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai – 400 072, India

Dipharma Francis Srl. - Via Bissone, 5 – 20021 Baranzate (Milano) – Italy.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 038356010 - «14 mg cerotto medicato» 4 cerotti;

A.I.C. n. 038356022 - «14 mg cerotto medicato» 8 cerotti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12296

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio a seguito di procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Priorix».

Estratto determinazione V&A.PC/II/644 del 27 settembre 2010

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento relativo a diverse materie prime utilizzate nel processo produttivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12407

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società H.C.S. Home Care Service S.r.l.

Con la determinazione n. aG - 83/2010 del 6 ottobre 2010 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pofi (Frosinone), via S. Croce n. 9, rilasciata alla società H.C.S. Home Care Service S.r.l.

10A12408

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'istituzione di nuove perimetrazioni relative alla pericolosità geologica in comune di Valdagno.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2021 del 21 settembre 2010, sono state istituite, in comune di Valdagno (Vicenza), le nuove perimetrazioni codice n. 0240151501 e n. 0240151502 relative al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini ufficiali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Valdagno (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

10A12537

Avviso relativo all'istituzione di una nuova perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Castelgomberto.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2022 del 21 settembre 2010 è stata istituita, in comune di Castelgomberto (Vicenza), una nuova perimetrazione codice n. 0240151600 relativa al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini ufficiali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Castelgomberto (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

10A12538

Avviso relativo all'istituzione di nuove perimetrazioni relative alla pericolosità geologica in comune di Lusiana

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2023 del 21 settembre 2010, sono state istituite, in comune di Lusiana (Vicenza), le nuove perimetrazioni codice n. 0240151900 e n. 0240151800 relative al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini ufficiali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Lusiana (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A12539

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Clauzetto

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2024 del 21 settembre 2010 sono state approvate delle modifiche al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», relativamente all'aggiornamento della perimetrazione, codice 0930160500, in comune di Clauzetto (Pordenone).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini ufficiali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Clauzetto (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Pordenone.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A12540

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 591 del 17 settembre 2010, il dirigente dell'area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
1065 FI	Argenteria G.M. 1 di Stefanini Giulio e Lo Monaco Mario S.n.c.	Scandicci	2	4
1498 FI	Salacone Roberta	Firenze	1	—
1736 FI	Ciuffi Leonardo	Firenze	2	—

Si rende, inoltre noto, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
754 FI	Gioforte S.r.l. in liquidazione	Greve in Chianti	5

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

10A12530

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle Lettere Credenziali

Il 6 ottobre 2010 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E sig.ra Josephine Wangari Gaita, ambasciatore della Repubblica del Kenya, S.E. Young-Seok Kim, ambasciatore della Repubblica di Corea, S.E. sig.ra Ava Rossana Guevara Pinto, ambasciatore della Repubblica di Honduras, S.E. Debabrata Saha, ambasciatore d'India, S.E. Carlos Vallejo Lopez, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

10A12533

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Consultabilità sul sito internet dell'Albo nazionale gestori ambientali della deliberazione 19 maggio 2010

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 19 maggio 2010, recante «Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it

10A12532

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Pompei, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 settembre 2010, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Pompei.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno: http://interno.it

10A12534

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Terramicina polvere solubile» e «Terramicina compresse solubili».

Provvedimento n. 203 del 28 settembre 2010

Specialità medicinali per uso veterinario «Terramicina polvere solubile», AIC n. 101290043 e 101290056; «Terramicina compresse solubili», AIC n. 101290017 e 101290031.

Titolare AIC: Pfizer Italia s.r.l., con sede in via Valbondione, 113, Roma, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di alcune specie animali dalle indicazioni d'uso.

Si dispone l'eliminazione dalle indicazioni d'uso dei suddetti medicinali veterinari delle seguenti specie animali:

«Terramicina polvere solubile», AIC n. 101290043 e 101290056, bovina, suina, polli.

Pertanto il medicinale suddetto deve essere impiegato soltanto per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti e rispettando i tempi di attesa indicati:

ovini (carne e visceri: 20 giorni; latte: 6 giorni - 12 mungiture) e tacchini (carne e visceri: 15 giorni).

«Terramicina compresse solubili», AIC n. 101290017 e 101290031, bovina, ovina, suina.

Pertanto il medicinale suddetto deve essere impiegato soltanto per le seguenti specie animali e rispettando i tempi di attesa indicati:

equini (carne e visceri: 20 giorni, uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano), conigli (carne e visceri: 15 giorni), polli (carne e visceri: 15 giorni, uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano), tacchini (carne e visceri: 15 giorni), cagne.

La società titolare delle autorizzazioni di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all'impresa interessata.

10A12297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10 mg/ml»

Provvedimento n. 191 del 20 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario Detogesic 10 mg/ml.

Confezione: flacone da 10 ml A.I.C. n. 103901017.

Titolare A.I.C.: Vetcare Limited/Vetcare Oy - Kurturmäentie 2 - 25130 Finland.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: modifica indirizzo del titolare A.I.C.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0226/1A/006/G.

Si autorizza la modifica relativa al cambio indirizzo del titolare dell'A.I.C.:

da: Vetcare Limited/Vetcare Oy - Kurturmäentie 2 - 25130 Muurla Finland;

a: Vetcare Limited/Vetcare Oy - Peltotuentie 5 - 25130 Muurla Finland.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A12298

Rettifica del comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Ceva Vetem» (ora Ossicalf 200 solubile).

Nell'estratto del provvedimento n. 100 del 1° giugno 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 1° luglio 2010 concernente il medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% CEVA VETEM (ora «Ossicalf 200 solubile»), laddove è scritto:

confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102702038;

sacco da 5 kg - A.I.C. n 102702040,

leggasi:

confezioni :

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102702040.

10A12531

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 25 del 28 settembre 2010

Il presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 25 del 28 settembre 2010 ha approvato il «Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori montani colpiti dagli eventi di cui all'O.P.C.M. 3850/2010 - Secondo stralcio». L'importo del piano è di € 7.812.278,19. Con la medesima ordinanza 25/2010 è stato altresì disposto in merito all'esecuzione dei lavori e all'utilizzo delle deroghe normative di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3850/2010 da parte degli enti attuatori individuati nel piano stesso;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 1° ottobre 2010, parte prima.

10A12536

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-246) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.